

20. Sentenza 22 ottobre 1940 nella causa Kuntze.

L'art. 121 RRF, che va osservato d'ufficio dagli organi preposti all'esecuzione, dichiara, inapplicabile l'art. 158 cp. 2 LEF e sopprime quindi la dispensa di notificare un nuovo precetto esecutivo.

Grundpfandverwertung nach Bewilligung eines Nachlassvertrages. Pfandausfall: Für die Vollstreckung der ungedeckten Forderung ist abweichend von Art. 158 II SchKG ein neuer Zahlungsbefehl erforderlich (Art. 121 VZG). Einem ohne Einleitungsverfahren gestellten Fortsetzungsbegehren ist nicht zunächst unter Vorbehalt einer Beschwerde des Schuldners zu entsprechen, sondern das Begehren ist von Amtes wegen abzulehnen.

Réalisation de gage immobilier après homologation d'un concordat. Insuffisance de gage. L'art. 121 ORI, que les organes préposés à l'exécution doivent observer d'office, déclare inapplicable l'art. 158, al. 2 LP et supprime par conséquent la dispense de notifier un nouveau commandement de payer.

Nell'esecuzione n. o 8541 in via di realizzazione di un pegno immobiliare contro Corrado Claas l'Ufficio di Lugano rilasciava al creditore procedente Otto Kuntze un attestato d'insufficienza di pegno.

Il 31 agosto, ossia cinque giorni dopo il rilascio di questo attestato, Kuntze presentava all'Ufficio domanda di proseguimento dell'esecuzione senza nuovo precetto (art. 158 cp. 2 LEF). L'Ufficio rifiutava però di dar corso a tale domanda.

Contro questo rifiuto Kuntze inoltrava reclamo, che l'Autorità cantonale di vigilanza, con decisione 27 settembre 1940, respingeva in virtù dell'art. 121, prima frase, RRF applicabile nel fattispecie, poichè il pegno era stato venduto dopo l'omologazione di un concordato per un credito anteriore a quest'ultimo.

Kuntze si è tempestivamente aggravato alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di questa decisione.

Considerando in diritto:

Secondo il ricorrente, l'art. 121 RRF dev'essere interpretato nel senso che, quando il creditore procede entro

il mese dal rilascio dell'attestato d'insufficienza di pegno, l'esecuzione va *sempre* proseguita senza che sia necessaria la notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il debitore interponga reclamo contro tale proseguimento.

Questa interpretazione è errata.

L'art. 121, prima frase, RRF dichiara espressamente l'inapplicabilità dell'art. 158 cp. 2 LEF in casi come il presente e sopprime quindi la dispensa di notificare un nuovo precetto esecutivo. L'art. 121 RRF dev'essere osservato d'ufficio dagli organi preposti all'esecuzione.

Sta bene che, secondo l'ultima frase dell'art. 121 RRF, l'omissione del precetto non rende radicalmente nulla l'esecuzione; ma il fatto che una tale omissione può essere sanata non costituisce un argomento in favore della procedura complicata cui darebbe luogo l'interpretazione dell'art. 121 RRF sostenuta dal ricorrente (cfr. anche RU 44 III 79 e seg. e circolare n. o 13 emanata dal Tribunale federale il 16 luglio 1918 e pubblicata nella RU 44 III 122 e seg.).

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

21. Arrêt du 8 novembre 1940 dans la cause Piguët.

Droit de rétention du bailleur. Inventaire et estimation des biens garnissant les lieux loués. Revendication de certains meubles par le tiers propriétaire. Autorisation donnée à ce dernier par l'office d'emporter ses biens contre versement préalable de la valeur d'estimation (art. 283 LP, 898 CC).

Le droit de rétention du bailleur subsiste même sur ceux des biens que l'office, après les avoir inventoriés, a autorisé le tiers revendiquant à emporter hors des lieux loués contre versement préalable de la valeur d'estimation indiquée dans l'inventaire. Pour que l'office puisse autoriser le tiers revendiquant à reprendre la libre disposition de ses meubles, il ne suffit pas que ce dernier lui ait versé la somme correspondant à la valeur d'estimation de ceux-ci; il faut, à moins du consentement du bailleur, que le tiers revendiquant ait fourni des garanties suffisantes pour couvrir le montant total de la créance en poursuite.